



RG. n. 16349 /2016

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE XIII°  
O R D I N A N Z A

Il Giudice,  
dott. Massimo Moriconi,  
letti gli atti, le note scritte e le istanze delle parti,  
osserva:

con ordinanza del 4.11.2019 il Giudice disponeva un percorso di **mediazione demandata guidata con indicazioni motivazionali.**

*Con successiva ordinanza del 16.6.2020 il Giudice confermava l'invio in mediazione argomentando come segue:*

*pacifico essendo che il procedimento di **mediazione demandata** disposto con ordinanza del giudice del 4.11.2019 non si è potuto svolgere per giustificato motivo (Covid 19), uno dei soggetti ai quali viene fatto obbligo di partecipare e precisamente spa Generali Italia ha richiesto al giudice, con le note del 18.5.2020, di **revocare l'ordinanza in quanto che l'esito della mediazione non potrà che essere negativo non essendo volontà di Generali Italia spa rinunciare all'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dalle attrici.***

***Il giudice non condivide tale pregiudiziale opposizione ad intavolare qualsivoglia trattativa.***

*Come espresso in innumerevoli provvedimenti anche editi anche on line, rifuggire dal percorso di mediazione sulla base della preventiva convinzione di essere dalla parte della ragione, costituisce una evidente e insanabile aporia, alla stregua della quale l'istituto della mediazione (come pure qualsiasi altro percorso diretto a perseguire un accordo), sarebbe un inutile orpello .*

*Cfr. ex multis sentenza Tribunale di Roma n.3689/17 del 23.2.2017 rg 17051-12 in Massimario Medyapro e Massimo Moriconi, "NonSoloSentenze", edito da Il Pensiero Giuridico pag. 65 e ss.*

***Peraltro, è incomprensibile come si possa assumere un atteggiamento così tetragono per chi conosca il sistema normativo e quello giudiziario del Paese ove la certezza degli esiti del giudizio, qualsiasi cosa ciò voglia significare, non esiste né è mai esistita.***

***Il giudice pertanto conferma pienamente l'ordinanza del 4.11.2019 ( compreso quanto ricordato ed esposto in ordine a nota 2 ) e l'invio in mediazione ivi contenuto.***

La mediazione, ritualmente introdotta dagli attori, con la presenza quanto a spa Generali, convocata, del solo difensore, si concludeva negativamente.

Ritiene il giudicante che preliminarmente (al rinvio per la decisione), si debbano acquisire informazioni, dalle parti o in mancanza dall'Organismo di mediazione compulsato, circa il titolo di rappresentanza in capo all'avvocato difensore di spa Generali, presente in mediazione.

Ciò al fine di valutare la ritualità di tale presenza, in relazione a quanto prescritto dalla legge, come correttamente interpretata da Cassazione 7.3.2019 n. 8473/19 (e ss.)

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

• **INVITA** le parti a ottemperare a quanto *supra* disposto, con riserva di richiedere informazioni all'Organismo di Mediazione incaricato.

• **RINVIA** , in modalità **note scritte**, all'udienza del 22.3.2021.

FARE AVVISI

Roma lì 11/01/2021

*Il Giudice*  
*dott.cons.Massimo Moriconi*